

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 5 febbraio 2024

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P - 3/2024

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GENNAIO 2024

Riportiamo di seguito per ciascun settore di attività l'elenco delle scadenze di natura contrattuale del mese di GENNAIO 2024.

DIRIGENTI – AZIENDE TERZIARIO

Formazione professionale

L'Ipotesi di accordo 12 aprile 2023 per il rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 e successive modifiche per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, scaduto il 31 dicembre 2019 e poi successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2021, ha previsto, per le sole annualità 2024 e 2025, che il contributo annuo al CFMT (Centro di formazione management del terziario), fissato in 290,00 euro a carico del datore di lavoro e in 130,00 euro a carico del dirigente, venga incrementato di 50,00 euro, di cui:

- 25,00 euro a carico del datore di lavoro e
- 25,00 euro a carico del dirigente.

Per effetto di tale incremento, con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, il contributo annuo sarà pari a:

- 315,00 euro a carico del datore di lavoro;
- 155,00 euro a carico del dirigente.

Viene confermato che, in via transitoria, tali contributi vanno versati al Fondo Mario Negri con i criteri, le modalità ed i sistemi previsti per i versamenti di pertinenza del Fondo stesso.

Previdenza complementare

L'ipotesi di accordo 12 aprile 2023 per il rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 e successive modifiche per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, ha previsto un adeguamento del contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale per il Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, che viene innalzato dall'attuale 2,39% della retribuzione convenzionale annua al:

- 2,43% a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- 2,47% a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Welfare contrattuale

L'Ipotesi di accordo 12 aprile 2023 per il rinnovo del CCNL 31 luglio 2013 e successive modifiche, ha previsto, a titolo sperimentale e valido limitatamente al periodo di vigenza dell'accordo di rinnovo, con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025, per i dirigenti compresi nella sfera applicativa del CCNL, l'introduzione di un contributo welfare obbligatorio di importo pari a 1.000,00 euro annui, spendibile tramite la piattaforma welfare CFMT nel perimetro dei servizi e delle coperture definite tempo per tempo dalle Parti. Inoltre al datore di lavoro è data la possibilità di accreditare nella piattaforma importi aggiuntivi, mediante sottoscrizione di un regolamento o accordo aziendale, purché di pari misura ed a favore di tutti i dirigenti impiegati o categorie degli stessi.

A proposito del suddetto valore minimo contrattuale si evidenzia che:

è da considerarsi aggiuntivo rispetto ad eventuali sistemi di flexible benefits aziendali;

- viene riconosciuto pro-quota nel caso di assunzione o nomina intervenuta nel corso dell'anno di riferimento, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine;
- non è riproporzionabile nel caso di dirigente in forza con contratto part-time.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

EDILIZIA – AZIENDE ARTIGIANE E INDUSTRIALI

Con riferimento al CCNL 4 maggio 2022 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini, gli aggiornamenti, introdotti con il Verbale di accordo del 5 settembre 2023, relativi a: sfera di applicazione; classificazione del personale (art. 77 del CCNL); apprendistato professionalizzante (Allegato D al CCNL), per i dipendenti già in forza, decorrono dal 1° gennaio 2024.

Fondo prepensionamenti

Con riferimento al CCNL 4 maggio 2022 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini, con Accordo del 21 settembre 2023, entrato in vigore dal 1° ottobre 2023, è stata definita, a partire dalla suddetta data e fino al 31 dicembre 2026, una nuova destinazione a favore dei Fondi Prevedi e Previdenza Cooperativa delle risorse accantonate al 31 dicembre 2023 nel Fondo Nazionale Prepensionamenti. In particolare tali risorse saranno destinate:

- per il 70% all'incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda (secondo il regolamento Prevedi/Previdenza Cooperativa) per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo, qualsiasi esso sia, ai Fondi previdenziali. Pertanto per gli stessi la contribuzione sarà minimo al 3%. Tale previsione avrà la durata sperimentale di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- per il 30% alle richieste di prepensionamento degli operai, secondo il Regolamento dell'Accordo 21 settembre 2023.

Le modalità di versamento delle risorse sul montante di ogni singolo operaio saranno concordate con gli Enti previdenziali (Prevedi e Previdenza Cooperativa).

Le somme attualmente accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse sul fondo anticipo pensionistico, (derivanti dal contributo dello 0,20% previsto dai CCNL vigenti), andranno trasferite alla CNCE entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Le parti danno mandato alla CNCE di attivare tutti gli strumenti necessari al recupero delle suddette somme.

A partire dal 1° gennaio 2024 la contribuzione dello 0,20% prevista dai CCNL vigenti continuerà ad essere destinata alle finalità previste per il "Fondo anticipo pensionistico" secondo le previsioni del regolamento allegato all'Accordo 21 settembre 2023.

Le Parti hanno convenuto l'istituzione di una Commissione permanente di vigilanza sull'andamento finanziario del Fondo per monitorarne la sostenibilità.

Si segnala che le Parti con separato accordo, anch'esso datato 21 settembre 2023, hanno apportato alcune modifiche, in maniera sperimentale in vigore dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2026, al Regolamento del Fondo Prepensionamenti 10 settembre 2020.

Fondo territoriale qualificazione del settore

Con riferimento al CCNL 4 maggio 2022 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini, con Accordo del 21 settembre 2023, in attuazione delle previsioni dei CCNL del settore in tema di formazione e sicurezza sul lavoro, è stato disposto l'istituzione, a livello territoriale, del Regolamento del Fondo per la qualificazione, alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,20% della retribuzione imponibile, con erogazione delle prestazioni a partire dal 1° gennaio 2024.

Prestazioni

Con le risorse del Fondo è previsto il finanziamento delle seguenti prestazioni a favore dei datori.

Si sottolinea che le prestazioni trovano applicazione esclusivamente rispetto alle imprese che versano il contributo dello 0,20% in attuazione dei CCNL del settore edilizia.

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	MISURA
Incentivo sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio e previo svolgimento, attraverso gli Enti bilaterali del settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo.	L'importo dell'incentivo è determinato sulla base della durata del corso di formazione professionalizzante, come di seguito indicato: <ul style="list-style-type: none">• 150,00 euro per corso di durata fino a 8 ore;• 350,00 euro per corso di durata tra 9 ore e 40 ore;• 500,00 euro per corso di durata superiore a 40 ore.
Incentivo sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l'impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al 1° livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un	L'importo dell'incentivo, riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, sarà determinato come segue:

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

terzo del totale degli operai in organico (con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decima le pari o superiore a 5). La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1° livello. Le imprese fino a tre operai dipendenti potranno aver riconosciuto l'incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con 1 solo operaio in organico potranno vedersi riconosciuto l'incentivo solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1° livello. Laddove previsto nel CCNL, la contrattazione territoriale di 2° livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi. A tale incentivo spetta il 30% delle risorse del Fondo.

- 40,00 euro per ogni operaio di 2° livello in organico;
- 45,00 euro per ogni operaio di 3° livello in organico;
- 50,00 euro per ogni operaio di 4° livello in organico.

Buono formazione di 100,00 euro per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio medesimo, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'impresa medesima, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dal CFN.

Il "buono formazione" va utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l'operaio. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l'attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso. A tale prestazione è destinato il 10% delle risorse del Fondo.

Nel caso il mastro formatore artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, nei termini e nelle modalità previste dal CCNL edilizia - aziende artigiane, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo, dovuto per l'operaio formato per cui spetta il primo incentivo di cui sopra, per 18 mesi.

L'accordo disciplina anche l'impiego delle risorse destinate alle suddette prestazioni eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno.

Requisiti e criteri per l'accesso alle prestazioni

Per tutte le prestazioni il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del "buono formazione"), in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulta iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date. Sarà cura della Cassa Edile/Edilcassa concedente richiedere alla CNCE la verifica (tramite il sistema BNI) della situazione di regolarità delle singole imprese.

L'incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, nonché la premialità nel caso di mastro formatore artigiano, spettano per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1° gennaio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai CCNL).

La concessione dell'incentivo è vincolata all'effettiva partecipazione del lavoratore al corso, in osservanza della percentuale di frequenza minima a tal fine prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso.

Al datore di lavoro spetterà l'incentivo per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno (con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali):

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

NUMERO DIPENDENTI IMPRESA	INCENTIVO
Fino a 5 operai	100%
Da 6 a 16 operai	5 operai più il 50% dei restanti operai
Da oltre 16 a 50 operai	10 operai più il 30% dei restanti operai
Oltre 50 operai	21 operai più il 20% dei restanti operai

Comunque, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.

Anche il "buono formazione" potrà essere riconosciuto al datore di lavoro nei suddetti limiti.

Con riferimento alle imprese che abbiano fruito dell'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle suddette percentuali massime, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa:

- per la prima tipologia di prestazione di cui sopra potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione,
- mentre un'ulteriore richiesta per la prestazione relativa alla premialità nel caso di mastro formatore artigiano, laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall'ultima compensazione,
- mentre una domanda ulteriore relativa al "buono formazione" potrà presentarsi decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell'ultimo buono.

In merito all'utilizzo delle prestazioni risultano privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui viene inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore. Riguardo alla priorità per l'accesso alla singola prestazione, in allegato all'accordo del 21 settembre 2023 viene fornita una tabella con i criteri per determinare la graduatoria delle domande e i relativi punteggi. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.

Le singole prestazioni saranno riconosciute dalla Cassa Edile/Edilcassa competente, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi tramite PEC a pena di nullità.

Per tutte le domande presentate nel primo semestre (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre (dal 1° aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

In fase di prima applicazione, per le graduatorie relative alle suddette prestazioni si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1° gennaio - 31 marzo 2024.

Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo.

La Cassa Edile/Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso alla prestazione, riconoscerà la corrispondente compensazione (o il "buono formazione") all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.

FARMACIE – AZIENDE PRIVATE

Bilateralità

Con riferimento al CCNL 7 settembre 2021 per i dipendenti da farmacie private, in attuazione delle previsioni contrattuali in tema di bilateralità, con l'Accordo 20 luglio 2023 le Parti hanno previsto che, fatta salva la decorrenza del 1° luglio 2023, la quota di servizio è rideterminata, in via transitoria, nella misura globale di 2,00 euro mensili (per 14 mensilità), di cui:

- 1,00 euro a carico del datore di lavoro;
- 1,00 euro a carico del lavoratore.

Inoltre, con la suddetta intesa, viene stabilito che:

- il versamento della quota di servizio a EBIFARM è effettuato a cadenza semestrale posticipata,
 - entro il 16 gennaio per il 2° semestre dell'anno precedente ed
 - entro il 16 luglio per il 1° semestre dell'anno in corso;
- il primo versamento, concernente il semestre 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023, va effettuato entro il 16 gennaio 2024.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE MUNICIPALIZZATE E PRIVATE

Assistenza sanitaria integrativa

Il Verbale di accordo 18 maggio 2022, per il rinnovo unificato del CCNL 10 luglio 2016 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e del CCNL igiene ambientale - aziende private 6 dicembre 2016 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024 l'iscrizione obbligatoria al Fondo per tutti i lavoratori in forza (sono considerati tali anche i dipendenti in aspettativa non retribuita), non in prova, a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti ed i dipendenti con unico contratto a tempo determinato almeno pari a 12 mesi, sia a tempo pieno che a tempo parziale con orario di lavoro almeno pari al 50% dell'orario normale di lavoro a tempo pieno.

In tema di finanziamento del Fondo la contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata nella misura di 42,50 euro trimestrali a partire dal 16 ottobre 2014 per ogni lavoratore dipendente, aumentati a 69,50 euro trimestrali da versamento del 16 luglio 2017; come anticipato, a partire dal versamento trimestrale del 16 ottobre 2023 il contributo trimestrale aumenterà di 15,00 euro e sarà quindi pari a 84,50 euro trimestrali per ogni lavoratore dipendente.

In caso di mancato versamento della contribuzione ordinaria l'azienda è responsabile verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie: al lavoratore è data la facoltà della richiesta all'azienda del risarcimento del danno subito.

Per i dipendenti delle cooperative resta valido quanto stabilito dall'accordo 18 giugno 2018 in materia di riconoscimento degli strumenti bilaterali della cooperazione.

Indennità area impianti

Il Verbale di accordo 18 maggio 2022, per il rinnovo unificato del CCNL 10 luglio 2016 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e del CCNL igiene ambientale - aziende private 6 dicembre 2016 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali ha previsto, in merito all'impegno di pervenire entro il 31 ottobre 2022 alla definizione di una regolamentazione specifica per l'area impianti, la determinazione di un importo aggiuntivo in cifra di 3,00 euro riferiti al parametro medio con decorrenza comunque non posteriore al 1° gennaio 2024, da destinare alla definizione di indennità e/o altri importi variabili connessi alla suddetta regolamentazione.

Malattia - Aziende private

Il Verbale di accordo 18 maggio 2022, per il rinnovo unificato del CCNL 10 luglio 2016 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e del CCNL igiene ambientale - aziende private 6 dicembre 2016 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, ha previsto che a fronte di un tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, uguale o superiore al 4% alla data del 31 dicembre 2023 (rilevato dall'azienda e comunicato ai soggetti sindacali competenti), l'azienda, nell'anno 2024, effettuerà le trattenute retributive secondo le modalità contrattuali (art.46, lettera c) del CCNL 6 dicembre 2016.

A partire dal 1° gennaio 2025 le trattenute saranno effettuate qualora il tasso medio annuo di assenza risulti uguale o superiore al 4,7% (rilevato dall'azienda e comunicato ai soggetti sindacali competenti) alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Previdenza complementare

Il Verbale di accordo 18 maggio 2022, per il rinnovo unificato del CCNL 10 luglio 2016 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e del CCNL igiene ambientale - aziende private 6 dicembre 2016 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le aziende dispongano il versamento al Fondo Previambiente di un contributo aggiuntivo di 7,00 euro mensili per tutti i lavoratori iscritti al Fondo; l'importo complessivo risulta quindi pari a 22,00 euro mensili (per 12 mensilità).

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Aziende private

Il Verbale di accordo 18 maggio 2022, per il rinnovo unificato del CCNL 10 luglio 2016 per i dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e del CCNL igiene ambientale - aziende private 6 dicembre 2016 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, ha previsto che, a far data dal 1° gennaio 2024, le aziende private (CCNL 6 dicembre 2016) provvedano a versare al Fondo nazionale per la prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro (Fondazione Rubes Triva) un importo pari a 1,00 euro al mese (elevato a 2,00 euro mensili dal 1° gennaio 2025), per 14 mensilità, per ogni dipendente assunto con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, in forza in ciascuna azienda al 1° gennaio di ogni anno.

Il versamento del suddetto importo alla Fondazione va effettuato entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.

Nelle more dell'iscrizione delle imprese, la Fondazione organizzerà, d'intesa con Assoambiente e con le Fonti istitutive, specifiche iniziative di informazione in ordine alle attività della stessa; le Fonti istitutive della Fondazione, altresì, definiranno con Assoambiente, entro il 30 giugno 2023, le conseguenti modifiche dello Statuto.

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA – AZIENDE ARTIGIANE

Acconto sui futuri aumenti contrattuali (AFAC)

Il Verbale di accordo economico 21 dicembre 2023, relativamente al CCNL Area Meccanica 17 dicembre 2021 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione di impianti, autoriparazione, orafi, argentieri, affini e delle imprese del settore odontotecnica, nonché delle imprese del restauro di beni culturali, ha previsto la corresponsione di un AFAC a regime pari a 96,00 euro mensili per il 4° livello del settore metalmeccanica e installazione di impianti, con relativa riparametrazione su tutti gli altri livelli di inquadramento e di settore. Tale acconto viene corrisposto in 2 tranches:

- 50,00 euro a partire dal 1° dicembre 2023;
- 46,00 euro a partire dal 1° aprile 2024.

A proposito della prima tranche decorrente dal 1° dicembre 2023 si conviene che:

- sarà erogata con il cedolino paga di competenza del mese di gennaio 2024, dove sarà indicata sotto la voce "Arretrato AFAC";
- è fatta salva la sua incidenza sul rateo della tredicesima mensilità di competenza del 2023 e le relative spettanze saranno anch'esse erogate con il cedolino paga di competenza del mese di gennaio 2024.

Riguardo ai criteri di erogazione dell'AFAC si sottolinea che:

- agli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell'erogazione;
- nei confronti dei lavoratori part-time il riconoscimento dell'acconto avviene con criteri di proporzionalità.

SETTORE METALMECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

LIVELLI	RETRIBUZIONE TABELLARE AL 30.11.2023	AFAC E REGIME	1 ^a TRANCHE AFAC 01/12/2023	2 ^a TRANCHE AFAC 01/04/2024
1Q	1.834,76	120,56	62,79	57,77
1	1.834,76	120,56	62,79	57,77
2	1.707,17	112,18	58,43	53,75
2 bis	1.611,99	105,92	55,17	50,75
3	1.550,06	101,85	53,05	48,80
4	1.460,98	96,00	50,00	46,00
5	1.407,13	92,46	48,16	44,30
6	1.341,83	88,17	45,92	42,25

SETTORE ORAFO, ARGENTIERI E AFFINI

LIVELLI	RETRIBUZIONE TABELLARE AL 30.11.2023	AFAC E REGIME	1 ^a TRANCHE AFAC 01/12/2023	2 ^a TRANCHE AFAC 01/04/2024
1Q	1.836,26	120,36	62,69	57,67
1	1.836,26	120,36	62,69	57,67
2	1.710,81	112,13	58,40	53,73
3	1.557,28	102,07	53,16	48,91
4	1.464,64	96,00	50,00	46,00
5	1.408,39	92,31	48,08	44,23
6	1.335,32	87,53	45,59	41,94

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.